

IL REGOLAMENTO

CONSORZIO OLIO CAMPANIA IGP REGOLAMENTO INTERNO

Art. 1) Ammissione dei soci

Possono essere soci del Consorzio le persone fisiche e giuridiche appartenenti alle categorie degli olivicoltori, molitori e imbottiglieri iscritti all'Organismo di Controllo, così come previsto all'art. 7 dello Statuto, in possesso di partita IVA ed iscrizione alla C.C.I.A.A.

Alla domanda di ammissione deve essere allegata la seguente documentazione:

- Documento di identità del rappresentante legale
- Per gli olivicoltori Fascicolo Aziendale e scheda delle superfici olivetate aggiornata (massimo ad 1 anno)
- Inoltre, per le persone giuridiche:
 - Delibera dell'organo amministrativo che autorizzi l'adesione specificando il nominativo del rappresentante in seno al Consorzio
 - Visura camerale aggiornata
- Ogni altro documento che si dovesse rendere necessario in base alla normativa vigente specificamente richiesto dal C.d.A.;

La domanda viene esaminata dal C.d.A. entro 90 giorni dal ricevimento e comunque nel primo Consiglio utile. Il Consiglio decide l'ammissione e la comunica al nuovo socio che è tenuto a versare la quota sociale, in caso di non ammissione la decisione deve essere motivata.

Art. 2) Qualifica di appartenente al consorzio

Il consorziato, ad avvenuto riconoscimento di idoneità da parte dell'organismo di controllo, ha facoltà di qualificarsi, in tutti i suoi rapporti esterni, quale aderente al consorzio

Art. 3) Quote di ammissione e quota annuale

Con la domanda di adesione al consorzio, l'aspirante consorziato, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, sottoscrive una quota di adesione che viene stabilita dal C.d.A. nel rispetto delle seguenti soglie:

- Produttori:
 - ≥ 25 e ≤ 50 Euro.
- Molitori e Confezionatori:
 - ≥ 25 e ≤ 100 Euro.

Il socio che aderisce al Consorzio per più categorie dovrà corrispondere unicamente una volta e mezza la quota meno onerosa tra quelle delle rispettive categorie per le quali aderisce [e in cui risulti prevalere per attività](#).

Tutti i Soci oltre al pagamento della quota di iscrizione, sono tenuti al versamento di un contributo associativo annuo il cui importo (potrà essere pure pari a zero) sarà determinato, con deliberazione dell'Assemblea, tenuto conto della normativa vigente, sulla base delle seguenti fasce:

- Produttori:
- Molitori:
- Confezionatori:
- Eventuali partecipazioni per più categorie;

Art. 4) Versamento della quota di ammissione

La quota di ammissione dovrà essere versata entro 30 giorni dalla comunicazione della delibera con la quale è accettata la domanda di ammissione, a pena di decadenza.

Art. 5) Contributi per la funzione di Tutela, Vigilanza e Valorizzazione

Tali tipologie di Contributi, così come previsto dall'art 2 comma 3 del DM 61413 del 12 Aprile 2000, sono posti a carico di tutti i soggetti che aderiscono al Consorzio e dei "soggetti produttori ed utilizzatori" della IGP, anche se non aderenti al Consorzio, appartenenti alle categorie individuate all'art. 4 del predetto D.M.", ossia 66% per gli olivicoltori, 17 % per i molitori e 17% per gli imbottiglieri.

Nell'ambito della quota posta a carico di ciascuna categoria medesima, ogni soggetto dovrà contribuire con una quota commisurata alla quantità di prodotto controllata e/o certificata. Tali contributi, fissati annualmente dal C.d.A. in una somma indicata per fasce di produzione, definiti in base ai programmi previsti, verranno calcolati per ogni Singola Categoria, in relazione ai quantitativi risultanti dalla produzione certificata dall'organismo di controllo nell'anno precedente.

Art. 6) Contributi Straordinari per i nuovi soci

I nuovi consorziati ammessi dopo il 31 dicembre 2025, oltre al contributo previsto agli articoli precedenti, dovranno versare un contributo straordinario, stabilito dal C.d.A., con adeguate motivazioni, considerando lo sforzo economico sostenuto dai consorziati Soci e le attività di valorizzazione realizzate. Per tale contributo straordinario si applicano gli stessi criteri di proporzione di cui al precedente articolo 3.

Art. 7) Contributi di produzione e di funzionamento

I consorziati dovranno far fronte alle spese per le attività e di funzionamento del Consorzio mediante una contribuzione, determinata sulle quantità di olio certificato dall'organismo di controllo, che consenta la totale copertura delle stesse. I contributi, sempre nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo 3 possono essere richiesti in corso d'anno su base previsionale, salvo la determinazione della effettiva necessità in sede di bilancio. Comunque, il contributo annuale dovrà essere versato entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 8) Obblighi dei consorziati

I consorziati hanno i seguenti obblighi:

- Osservare le disposizioni dello Statuto, del Regolamento e attenersi alle delibere degli organi consortili.
- Versare la quota di ammissione entro 30 giorni dalla comunicazione delibera di ammissione, a pena di decadenza;
- Versare i contributi annuali in conto esercizio indicati dall'Art. 9 dello Statuto;
- Versare gli eventuali contributi straordinari deliberati dal Consiglio di Amministrazione nel termine di gg. 60 dalla comunicazione della delibera del C.d.A.;
- Attenersi rigorosamente al Disciplinare di produzione e non immettere sul mercato prodotti in contrasto con tale Disciplinare;
- Utilizzare il marchio ed il logo del Consorzio nelle forme e nei limiti previsti dal successivo art. 10.

Art. 9) Diritti e doveri dei consorziati

I Soci possono beneficiare di tutte le iniziative ed i servizi attuati dal Consorzio, se in regola con il pagamento della quota sociale e con addebito dello specifico corrispettivo stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Su richiesta ogni singolo Socio può utilizzare il marchio o i marchi, in possesso del Consorzio, per i quali sia stato deliberato l'uso commerciale da parte del C.d.A.

Come previsto al punto successivo i Soci sono tenuti al rispetto delle norme statutarie e del presente regolamento, non possono esercitare attività che ledano gli interessi del Consorzio, né aderire ad associazioni o organismi i cui interessi siano in contrasto con quelli del Consorzio.

I Soci sono tenuti al rispetto di quanto previsto nel disciplinare di produzione della I.G.P. "Olio Campania" e non possono compiere atti che possano ledere l'immagine di tale prodotto. Il Socio, la cui produzione controllata e/o certificata "Olio Campania" IGP risulta per due annate consecutive pari a zero, perde il diritto di voto in Assemblea. Se, prima che si determinino le condizioni per la decadenza, il Socio assoggetta di nuovo al controllo la produzione, riacquista il diritto di voto nel primo anno in cui la sua produzione certificata può essere considerata, ai sensi del successivo art. 11, per la determinazione del valore del voto. Tale fattispecie non si applica nel caso in cui la mancata produzione certificata sia dovuta a cause a lui non imputabili e ne faccia preventiva comunicazione al Consorzio.

I soci sono tenuti a consentire, ai fini della tutela dell'I.G.P., il controllo da parte degli Organismi a ciò autorizzati aderendo in ogni momento a richieste di sopralluoghi o verifiche secondo quanto previsto dal Disciplinare di produzione e dal presente Regolamento. I soci sono assoggettati all'attività di vigilanza del Consorzio, che sarà esplicata secondo quanto disposto dal D.M. 12/10/2000, al fine dell'accertamento dell'esatto adempimento degli obblighi assunti fatte salve le attività di controllo e verifica che siano proprie degli organismi

di controllo preposti dalla normativa vigente. I funzionari del Consorzio nell'esplicazione dell'attività di vigilanza, in materia di qualità e presentazione del prodotto, dovranno attenersi a quanto stabilito dal disciplinare di produzione e dal presente regolamento. In caso di violazioni da parte dei Consorziati degli obblighi nascenti dallo statuto e dal presente regolamento, le stesse saranno contestate al consorziato dal Consiglio di Amministrazione, il quale fisserà un termine non inferiore a dieci giorni entro il quale il consorziato potrà far pervenire le proprie osservazioni scritte con la eventuale possibilità di illustrare le stesse in sede di discussione. Il Consiglio di Amministrazione nei casi di particolare gravità, evidenza ed urgenza, disporrà, contestualmente alla contestazione della violazione, la sospensione cautelare del consorziato dai servizi attivi del Consorzio sino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui al comma successivo. La sospensione cautelare, che non può durare oltre trenta giorni, non esime il consorziato dagli obblighi derivanti dallo Statuto. Il Consiglio di Amministrazione potrà applicare, anche in via congiunta, in relazione alla gravità del caso le seguenti sanzioni:

- Censura diffida;
- Sanzione pecuniaria stabilita in maniera discrezionale dal Consiglio di Amministrazione in rapporto alla gravità della stessa, ma comunque compresa fra un minimo di 160 euro ed un massimo di tremilacentο euro;
- Sospensione dei diritti sociali dai 3 mesi ad un anno;
- Radiazione dal consorzio.

In caso di violazioni gravi o di comportamenti indegni da parte di un socio, il Consiglio di Amministrazione ne valuterà l'operato anche in relazione alle possibili situazioni lesive che ne potranno derivare per l'immagine del Consorzio, riservandosi ogni azione a tutela dei danni. Le sanzioni deliberate dal Consiglio dovranno essere comunicate all'interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC entro 20 giorni dalla data delle relative delibere: contro di esse l'interessato entro il termine di 30 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione potrà ricorrere al Collegio Arbitrale. Il ricorso validamente presentato provoca la sospensione dell'irrogazione delle sanzioni.

Art. 10) Marchio consortile

L'uso di un marchio consortile sulle confezioni di "Olio Campania" (IGP) messo in commercio è deciso dal C.d.A. che stabilisce le modalità di apposizione del marchio sulle confezioni.

L'utilizzo del marchio su etichetta o materiale di promozione aziendale è riservato soltanto agli aventi diritto. Questi devono presentare la richiesta di uso del marchio consortile su apposito modello approvato dal C.d.A. allegando una bozza dell'etichetta o del materiale, che sarà realizzato secondo il regolamento di uso del marchio approvato dal C.d.A. del consorzio. Quest'ultimo, entro 30 giorni, rilascia autorizzazione scritta con allegato il fac-simile in forma e colori originali del marchio stesso che produttori ed utilizzatori interessati si impegnano a riprodurre fedelmente controfirmandone una copia che rimane agli atti del Consorzio.

Art. 11) Assemblee

Hanno diritto di voto in assemblea i soci iscritti da almeno tre mesi, in regola con il pagamento della quota sociale e che siano assoggettati al sistema dei controlli della I.G.P. "Olio Campania". Il valore del voto è così calcolato:

- A ciascun socio spetta un voto.
- Ogni socio ha inoltre diritto ad un numero di voti aggiuntivi, in funzione del rapporto tra la quantità di prodotto conforme o certificato dall'organismo di controllo e la quantità complessivamente conforme o certificata per ciascuna categoria dall'organismo di controllo (olivicoltore, molitore e imbottigliatore) secondo la seguente tabella:

Categoria olivicoltori	Voti aggiuntivi	Categoria molitori	Voti aggiuntivi	Categoria imbottigliatori	Voti aggiuntivi
Kg olive certificate o controllate/totale olive certificate		Kg olio certificato o controllato/totale olio certificato		Kg olio certificato o controllato/totale olio certificato	
da > 0 a ≤ 1%	1	da > 0 a ≤ 1%	1	da > 0 a ≤ 1%	1
da > 1 a ≤ 2%	2	da > 1 a ≤ 2%	2	da > 1 a ≤ 2%	2
da > 2 a ≤ 3%	3	da > 2 a ≤ 3%	3	da > 2 a ≤ 3%	3
da > 3 a ≤ 4%	4	da > 3 a ≤ 4%	4	da > 3 a ≤ 4%	4

> 4%	5	> 4%	5	> 4%	5
------	---	------	---	------	---

derivata della quantità di prodotto controllato o certificato dell'anno solare precedente alla votazione.

In caso di campagne di raccolta riconosciute anomale in termini di produzione è possibile fare ricorso alla media degli stessi valori riferibili anche alla campagna precedente

Qualora il consorzio svolga più attività produttive, il valore complessivo del suo voto è determinato dalla somma dei singoli valori di voto per ciascuna categoria interessata.

In una seduta da tenersi entro il 30 giugno, e comunque prima dello svolgimento dall'assemblea per l'approvazione del bilancio, di ogni esercizio sociale il C.d.A.:

- determina il valore del voto di ciascun consorzio-to per l'esercizio sociale successivo sulla base della quantità di prodotto controllato e/o;
- delibera decadenza dei soci la cui produzione controllata e/o certificata risulta per due annate consecutive pari a zero.

I Consorziati possono farsi rappresentare in assemblea così come previsto dall'Art. 15 dello Statuto. Ogni Socio può delegare un altro Socio a rappresentarlo in assemblea purché della medesima categoria, un Socio non può essere portatore di più di dieci deleghe. La delega è nominativa e deve essere compilata per intero dal Socio delegante compreso il nome del Socio delegato e deve essere accompagnata dal documento di identità del delegante. All'inizio della riunione, l'Assemblea nomina, su proposta del Presidente, tra i Soci presenti, due scrutatori, che hanno il compito di verificare il corretto svolgimento delle votazioni, effettuare lo scrutinio in caso di voto segreto, prendere nota dei risultati e comunicarli al Presidente.

Art. 12) Elezioni Consiglio di Amministrazione

I Consiglieri saranno scelti tra le categorie dei Soci o persone dagli stessi designate nell'ambito di un elenco di candidati a consigliere di amministrazione per ciascuna categoria. Ogni Socio ha diritto ad essere eletto quale membro del Consiglio di amministrazione, dichiarando preventivamente la propria disponibilità, in rappresentanza della categoria di appartenenza. Qualora un socio svolga più attività produttive si può candidare per una sola categoria.

Le votazioni per l'elezione degli organi statuari si svolgono per alzata di mano con prova e controprova, e, se del caso per scrutinio segreto quando almeno il venti per cento dei partecipanti lo propone, ed avvengono sulla base di liste di candidati predefinite nell'ambito di ciascuna categoria. Tali liste devono essere presentate almeno 5 giorni prima della data stabilita per l'Assemblea (prima convocazione). Ogni lista deve essere sottoscritta da tanti soci che rappresentino almeno il 10% dei voti totali esprimibili dai soci aventi diritto al voto per la categoria di riferimento. A ciascun candidato presente nella lista vengono attribuiti tanti voti quanti ne ha avuti la lista. La scheda di votazione riporta, in ordine di presentazione, l'elenco nominativo dei soci che hanno espresso la propria candidatura e le liste presentate. Il voto si esprime apponendo una crocetta a fianco della lista prescelta. Alle liste non possono essere apportate cancellazioni o sostituzione dei nominativi con quelli di altri Soci diversi da quelli candidati. A ciascun socio, presente in Assemblea, dovranno essere consegnate tante schede di voto per ciascuna delle categorie di appartenenza per quanti sono i voti cui ha diritto.

Sono nulle le schede con un numero di preferenze maggiore e/o quelle contenenti preferenze per candidati non previsti.

Art. 13) Elezioni del Collegio Sindacale

Per la nomina del Collegio Sindacale si procede come riportato nello statuto.

Art. 14) Convocazione Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 23 dello Statuto. L'avviso, contenente l'ordine del giorno, data, ora e luogo della riunione, nei casi di urgenza, può essere diramato anche a mezzo lettera o posta elettronica, previo rilascio di una dichiarazione di accettazione di tali modalità di comunicazione da parte dei consiglieri e dei Sindaci contenente i relativi indirizzi.

Art. 15) Personale del Consorzio

Il personale del Consorzio viene assunto con delibera del Consiglio di Amministrazione in funzione delle esigenze di funzionalità dell'Ufficio. Il Consiglio può nominare un Direttore come pure attribuire particolari incarichi e funzioni al personale dipendente. Il Direttore ha la responsabilità degli uffici e dell'attività del Consorzio ed è capo del personale, dà esecuzione alle disposizioni del Presidente e del Consiglio, su apposita

delibera del Presidente può firmare atti di ordinaria amministrazione, emana le opportune disposizioni per il buon funzionamento degli uffici.

Il direttore dovrà avere idonei requisiti che verranno valutati dal Consiglio di Amministrazione. Il C.d.A. può altresì stipulare apposite convenzioni con altri enti o conferire incarichi a singoli professionisti o società di servizi, per lo svolgimento di funzioni amministrative, contabili, di consulenza o per l'assolvimento di altre esigenze operative che dovessero manifestarsi.

Al fine della gestione di costi della sede legale e/o operativa nonché della struttura organizzativa, ferme restando la separazione giuridica di ciascun Consorzio e l'autonomia degli stessi, il C.d.A. previa comunicazione al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, può stabilire accordi con altri Consorzi di tutela per dotarsi di una struttura organizzativa comune a più Consorzi finalizzata al raggiungimento dei compiti istituzionali previsti dalla legge.